

# LEGGE 8 agosto 2019, n. 86

## TESTO UNICO Bozza del 9 luglio 2020

Si evidenzia che nell'attuale fase redazionale, per comodità di lavorazione, la numerazione è ordinata in ordine crescente divisa per singoli capi.

# PARTE I-DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI

## TITOLO I- PRINCIPI GENERALI

(Attuazione dell'art. I della delega)

### **Art. 1 (Ambito di applicazione)**

1. Ai fini del presente testo unico, si intende per "sport" qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole codificate che, attraverso una partecipazione organizzata o non, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli.

### **Art. 2 (Principi e finalità)**

1. L'esercizio dello sport in tutte le sue forme è libero.
2. La Repubblica promuove la pratica sportiva per tutti, sia come espressione del diritto di ogni individuo a dedicarsi ad attività ricreativo, sviluppando le proprie attitudini fisiche, intellettuali e morali, sia come finalità di interesse generale, assicurando a tutti la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie doti e capacità.
3. L'ordinamento sportivo si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dei diritti umani.
4. I rapporti tra l'ordinamento della Repubblica e l'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale, sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.
5. La regolamentazione statale dell'ordinamento sportivo tiene conto delle sue specificità, della sua funzione sociale ed educativa, della sua dimensione internazionale ed europea.

### **Art. 3 (Obiettivi)**

1. Il presente decreto legislativo si ispira al perseguimento dei seguenti obiettivi:
  - a) riconoscere il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale;
  - b) dare ad ogni individuo la possibilità di praticare lo sport in un ambiente sicuro e sano;
  - c) promuovere la pari opportunità delle donne nell'accesso e nella partecipazione all'attività sportiva a tutti i livelli e alla prestazione di lavoro sportivo, tanto nel settore professionistico, quanto in quello dilettantistico;
  - d) incentivare la pratica sportiva dei cittadini con disabilità, garantendone l'accesso alle infrastrutture sportive, quale misura volta ad assicurarne il pieno inserimento nella società civile;
  - e) proteggere la salute e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, in particolare modo i minori;
  - f) sostenere lo sport di alto livello;
  - g) introdurre una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo, a tutela della dignità dei lavoratori e rispettosa della specificità dello sport;
  - h) valorizzare la formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di

garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;

i) sostenere e tutelare il volontariato sportivo.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, il presente decreto provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative dettate in materia di sport, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui alla legge delega 8 agosto 2019, n. 96, e nel rispetto degli obblighi internazionali, dell'ordinamento europeo, delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (salvo le autorizzazioni di spesa espressamente previste nel testo).

#### **Art. 4 (Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome)**

1. Le disposizioni contenute nel presente testo unico sono adottate, in attuazione degli articoli 2, 3, 18, 32, 41, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordinamento civile, giurisdizione e norme processuali, ordine pubblico e sicurezza, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, norme generali sull'istruzione, previdenza sociale, nonché nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro, ordinamento sportivo, istruzione, professioni, salute, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza ai sensi dell'articolo 117, terzo, quarto e sesto della Costituzione.

3. Le disposizioni del presente testo unico sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

4. Le norme di cui al presente testo unico possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica.

# PARTE II-SOGGETTI

(Attuazione dell'art. I della delega)

## TITOLO I- DEGLI ENTI PUBBLICI

### Capo I- Stato

#### Art. 1 (Funzioni)

1. Le funzioni di competenza statale in materia di sport sono attribuite all'Autorità di Governo delegata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Alla predetta Autorità spetta:

- a) definire gli obiettivi e impartire le direttive generali per la promozione e lo sviluppo dello sport;
- b) l'individuazione e l'assegnazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da destinare ai diversi uffici amministrativi di supporto;
- c) la scelta in ordine a nomine e designazioni previste da disposizioni di legge;
- d) l'elaborazione degli atti normativi di iniziativa governativa in materia di sport e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- e) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi, in particolare quelli relativi alla ripartizione dei contributi per l'attività sportiva da destinare alle Federazioni Sportive Nazionali e agli altri soggetti indicati dal comma 630, articolo 1, legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- f) la rappresentanza del Governo nelle sedi internazionali ed europee competenti in materia di sport.

2. Il Dipartimento per lo Sport è la struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri che opera nell'area funzionale dello sport, la quale [valutare con il DAGL se legificare il riferimento al "Dipartimento per lo Sport" o fare riferimento alla "struttura amministrativa che opera nell'area funzionale dello Sport"]:

- a) compie le attività istruttorie richieste dall'Autorità politica in funzione delle decisioni di cui al comma 1;
- b) cura i rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO, al Comitato Olimpico Internazionale (CIO), al Comitato Paralimpico Internazionale (CPI), all'Agenzia mondiale antidoping (WADA), all'Enlarged Partial Agreement on Sport (EPAS) e a tutti gli altri organismi sportivi operanti nel settore dello sport;
- c) incoraggia la pratica sportiva per tutti, anche per i soggetti con disabilità, quale misura volta ad assicurarne il pieno inserimento nella società civile;
- d) favorisce la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport in conformità ai principi del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, garantendo la parità di genere nell'accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli;
- e) riconosce, ai fini dell'incoraggiamento della pratica sportiva per tutti, gli Enti di Promozione Sportiva ed esercita sugli stessi poteri di vigilanza al fine di verificare che le attività degli stessi siano svolte in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;
- f) promuove l'etica dello sport, ed assume iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport;
- g) esercita, in coordinamento con le altre amministrazioni competenti, le funzioni in tema di

contrasto alla corruzione nello sport e di manipolazione dei risultati sportivi;

h) vigila sulla corretta gestione ed utilizzazione dei contributi per l'attività sportiva da destinare alle Federazioni Sportive Nazionali e agli altri soggetti indicati dal comma 630, articolo 1, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (sostituire il riferimento con la pertinente norma del testo unico);

i) finanzia interventi per la riqualificazione e il miglioramento dell'impiantistica sportiva;

l) cura e coordina le procedure inerenti alla concessione di agevolazioni e contributi di ogni tipo in materia di sport, rivolti alle famiglie, agli enti sportivi e per la realizzazione di eventi sportivi nazionali e internazionali, anche attraverso la gestione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano;

m) assicura, tramite la società Sport e Salute s.p.a., il supporto finanziario necessario alla tutela e sostenibilità dei giochi olimpici e paralimpici;

n) esercita compiti di vigilanza sul Comitato Olimpico nazionale Italiano (CONI), sul Comitato italiano paralimpico (CIP), sull'Automobile Club d'Italia e sull'Acro Club d'Italia, sul Collegio Nazionale dei Maestri di Sci, sull'Unione Italiana Tiro a Segno;

o) esercita poteri di verifica e controllo nei confronti della società Sport e Salute S.p.A., in ordine al rispetto delle direttive formulate dall'Autorità di Governo competente in materia di sport;

p) esercita, di intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in relazione alle rispettive competenze, compiti di vigilanza e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo;

q) rilascia il titolo sportivo di guida alpina e maestri di sci;

r) provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l'esercizio in Italia delle professioni sportive, ad eccezione di quelle di cui al comma 1, lettera l-septies, dell'art. 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e dell'art.1, comma 273, della legge 27 dicembre 2017. n. 205 (controllare questo riferimento);

s) eroga il vitalizio, previsto per gli sportivi che versano in condizione di grave disagio economico, dall'articolo 3, comma 1, della legge 15 aprile 2003, n. 86;

1) cura l'istruttoria per la concessione dei patrocini a manifestazioni sportive;

u) promuove la realizzazione di studi giuridici ed economici in materia di sport, nonché effettua rilevazioni statistiche in materia di sport anche attraverso la costituzione di un'apposita banca

3. Il Dipartimento per lo sport convoca, con cadenza almeno annuale, una consulta nazionale per lo sport, cui partecipano i rappresentanti delle Regioni e Province Autonome, del CONI, del CIP, della società Sport e Salute S.p.A., delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, con funzioni consultive sulle tematiche dello sport. Dal funzionamento della predetta consulta non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

## **Art. 2 (Sport e Salute S.p.A.)**

1. La Sport e Salute S.p.A., di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in attuazione delle direttive impartite dall'Autorità Governo in materia di sport, anche attraverso le proprie sedi territoriali:

a) progetta, produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport italiano;

b) promuove sul territorio le attività sportive e motorie tra tutte le fasce della popolazione, a fini di inclusione sociale, di crescita civica e culturale, di avviamento alla pratica sportiva, di incentivo a stili di vita attivi e salutari, in particolare nelle aree territoriali più disagiate del Paese e in favore dei soggetti in condizione di svantaggio;

c) progetta iniziative di educazione allo sport all'interno delle scuole, sulla base di apposite intese con l'Amministrazione scolastica;

d) in conformità ai criteri di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), del presente testo unico, provvede alla ripartizione dei contributi per l'attività sportiva da destinare alle Federazioni Sportive

Nazionali e agli altri soggetti indicati dal comma 630, articolo 1, legge 30 dicembre 2018, n. 145 [sostituire il riferimento con la pertinente norma del testo unico], istituendo un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi;

e) sulla base di specifiche convenzioni, presta servizi a supporto delle attività delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, dei Gruppi Sportivi Militari, dei Corpi civili dello Stato e delle Associazioni benemerite, nonché a supporto delle attività sportive organizzate dalle Regioni e dagli enti locali;

f) per il conseguimento del proprio oggetto sociale, e nel rispetto delle direttive dell'Autorità di Governo in materia di sport, può altresì: avvalersi delle società operative eventualmente costituite ai sensi del proprio statuto; acquisire partecipazioni ed emettere strumenti finanziari per progetti sportivi caratterizzati da un significativo impatto sociale; stipulare convenzioni con le regioni, le province autonome e gli enti locali; gestire impianti sportivi; dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione e lo sviluppo di eventi, progetti e iniziative in materia di sport, anche con riferimento al turismo sportivo; gestire nell'ambito del patrimonio

immobiliare amministrato attività di ristoro, foresterie e di vendita di spazi pubblicitari; svolgere le attività di marketing, di formazione e di consulenza in materia sportiva; operare quale società di ingegneria ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; svolgere, ricorrendone i presupposti, il ruolo di soggetto aggregatore del mondo sportivo, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014.

### **Art. 3 (Governance della Sport e Salute S.p.A.)**

1. All'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, è aggiunto il seguente comma 5-bis (possiamo pensare anche a diversa collocazione all'interno dello stesso articolo):

«5-bis. Ai fini della realizzazione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, lo statuto della società prevede apposite clausole in deroga alla disposizione di cui all'art. 2380-bis cc. L'Autorità di Governo competente in materia di sport impartisce annualmente, entro il 30 ottobre, all'organo amministrativo della Società direttive in ordine al programma di attività, all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo. Le direttive sono preventivamente comunicate all'azionista ai fini della verifica di compatibilità economica e finanziaria. In attuazione delle suddette direttive, gli Amministratori, entro i successivi 30 giorni, predispongono un programma attuativo e lo comunicano all'Autorità di Governo competente in materia di sport unitamente al budget economico-finanziario, che lo approva entro il 31 dicembre. Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio consuntivo, la Sport e Salute S.p.A. trasmette altresì all'Autorità di Governo un rendiconto analitico dell'anno precedente con una specifica sezione dedicata alla gestione separata di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera c). Decorsi trenta giorni dalla trasmissione, il rendiconto si intende approvato. Su richiesta dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, gli Amministratori forniscono ogni notizia e informazione relativa alla gestione societaria».

2. All'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, è aggiunto il seguente comma 5-ter (possiamo pensare anche a diversa collocazione all'interno dello stesso articolo):

«5-ter. Oltre l'80 per cento delle attività della Sport e Salute S.p.A. è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Autorità di governo competente in materia di sport. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società».

#### **Art. 4 (Norma transitoria)**

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, la società "Sport e Salute S.p.A." deve adeguare il proprio statuto alla disciplina introdotta dagli articoli precedenti. I componenti dell'organo amministrativo in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano in carica sino alla normale scadenza del mandato conferito.

## **Capo II - Comitato Olimpico Nazionale Italiano**

#### **Art. 1 (Comitato olimpico nazionale italiano)**

1. Il Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato CONI, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza dell'Autorità di Governo competente in materia di Sport.

#### **Art. 2 (Funzioni e Statuto)**

1. Il CONI è la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO.

2. Il CONI assolve le missioni assegnate dall'art. 27 della Carta Olimpica ai Comitati Olimpici nazionali, e in particolare:

- a) cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti, incoraggiando e sostenendo misure relative alla cura medica e alla salute, e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali;
- b) in coerenza con quanto disposto dalla Carta olimpica, incoraggia e divulga i principi e i valori dell'olimpismo, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale;
- c) nel rispetto della Carta Olimpica, detiene l'uso esclusivo delle "proprietà olimpiche", quali il simbolo olimpico, la bandiera, il motto, gli emblemi, l'inno, le espressioni identificative dei Giochi, le designazioni, le fiamme così come definiti dagli articoli da 8 a 14 della Carta Olimpica;
- d) recepisce i principi del Codice Mondiale Antidoping e promuove, d'intesa con la NADO Italia, l'adozione di misure di prevenzione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive;
- e) riconosce, ai fini della loro adesione al movimento olimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e le Associazioni Benemerite che ne facciano richiesta;

) esercita poteri di vigilanza al fine di verificare che le attività sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, e delle associazioni benemerite riconosciute siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale e del CONI medesimo:

- g) delibera il commissariamento di federazioni sportive nazionali discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi, ferme restando l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale.
- h) tiene e gestisce l'albo degli agenti sportivi di cui alla parte III del presente testo unico;
- i) provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l'esercizio in Italia delle professioni sportive di cui alla lettera l-septies comma 1, dell'art. 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e dell'art.1, comma 273, della legge 27 dicembre 2017, n.205 [controllare questo riferimento].

2. Lo statuto del CONI è adottato a maggioranza dei componenti del consiglio nazionale, su proposta della giunta nazionale, ed è approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, dall'Autorità di governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Restano ferme le competenze in materia di ordinamento sportivo riconosciute alle regioni a statuto speciale e quelle attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano, in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475.
4. Lo statuto disciplina le procedure per l'elezione del presidente e della giunta nazionale.

#### **Art. 3 (Sostegno delle donne nello sport)**

1. Il CONI promuove la parità di genere nell'accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli e in ogni struttura, favorendo l'inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilità delle organizzazioni sportive e anche al proprio interno, A tal fine, esso stabilisce con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi informativi degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, in conformità ai principi di cui al d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, mediante l'indicazione: a) delle varie aree e ruoli in cui promuovere l'incremento della partecipazione femminile; b) delle misure volte a favorire la rappresentanza delle donne nello sport; c) delle azioni che permettano di conciliare l'attività sportiva con la maternità; d) degli strumenti a contrasto delle molestie e della violenza di genere nello sport.
2. Il CONI è tenuto a vigilare sull'osservanza da parte delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e delle associazioni benemerite dei principi di cui al comma 1, nonché ad adottare i provvedimenti necessari alla rimozione di ogni norma o prassi dell'ordinamento sportivo che ostacolino o limitino in modo diretto o indiretto, l'accesso agli organi giurisdizionali per l'accertamento della sussistenza delle discriminazioni, delle molestie e della violenze di genere.

#### **Art. 4 (Organi)**

1. Sono organi del CONI: a) il consiglio nazionale; b) la giunta nazionale; c) il presidente; d) il segretario generale; e) il collegio dei revisori dei conti.
2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente e gli altri componenti della giunta nazionale, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), non possono svolgere più di due mandati. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche i presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI.
3. Il compenso spettante agli organi è determinato con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, sulla base delle vigenti direttive in materia.
4. L'assunzione e il mantenimento della carica degli organi di cui al comma 1 è incompatibile con gli incarichi politici e dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

#### **Art. 5 (Consiglio nazionale)**

1. Il consiglio nazionale è composto da:
  - a) il presidente del CONI, che lo presiede;
  - b) i presidenti delle federazioni:  
sportive nazionali;
  - c) i membri italiani del CIO;
  - d) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate a condizione che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva conseguente all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
  - e) tre membri in rappresentanza dei presidenti delle strutture territoriali di livello regionale e tre



- membri in rappresentanza delle strutture territoriali di livello provinciale del CONI;
- f) tre membri in rappresentanza delle discipline sportive associate;
- g) un membro in rappresentanza delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI.
- h) due membri in rappresentanza, rispettivamente, dei gruppi sportivi militari e dei corpi sportivi civili.
2. Lo statuto regola il procedimento elettorale dei componenti di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) del comma 1.
3. 1 rappresentanti delle federazioni di cui alle lettere b) e d) del comma 1, individuati nell'ambito degli sport olimpici, devono costituire la maggioranza dei votanti nel Consiglio.
4. 1 componenti di cui al comma 1, lettera d), il cui numero deve essere non inferiore al trenta per cento dei componenti di cui al comma 1, lettera b), sono eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni ad una federazione nazionale sportiva o ad una disciplina sportiva associata. Lo statuto garantisce l'equa rappresentanza di atlete e atleti.
5. Nell'ambito dei componenti di cui al comma 1, lettera d), sono eletti almeno due atleti, anche non in attività, che hanno preso parte ai giochi olimpici purché, alla data di svolgimento delle elezioni, non siano trascorsi più di otto anni dagli ultimi giochi olimpici cui gli stessi abbiano partecipato.
6. Lo statuto può prevedere la partecipazione a singole sedute di altri soggetti senza diritto di voto.

#### **Art. 6 (Compiti del consiglio nazionale)**

1. Il Consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dal CIO, opera per la diffusione dell'idea olimpica, armonizzando a tal fine l'azione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive nazionali.
2. Il Consiglio nazionale elegge il presidente e i componenti della Giunta nazionale di cui all'articolo 7.
2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:
- a) adotta lo statuto e gli altri atti normativi di competenza, nonché i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- b) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, al fine della loro adesione al movimento olimpico, gli statuti delle federazioni sportive nazionali delle discipline sportive associate e delle associazioni e società sportive;
- c) delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, al fine della loro adesione al movimento olimpico, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, delle società ed associazioni sportive, delle associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al CONI e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dalla Carta olimpica, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina;
- d) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica;
- e) stabilisce i criteri per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale;
- f) stabilisce i criteri e le modalità per l'esercizio della funzione di indirizzo sportivo sulle federazioni sportive nazionali e sulle discipline sportive associate riconosciute;
- g) stabilisce i criteri e le modalità di esercizio dei controlli da parte delle federazioni sportive nazionali sulle società sportive professionistiche. Allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi il controllo sulle suddette società professionistiche può essere svolto in

via sostitutiva dal CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte della federazione sportiva nazionale;

h) delibera, su proposta della Giunta nazionale, il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali, ferme restando l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale;

i) approva gli indirizzi generali sull'attività dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; ratifica le delibere della giunta nazionale relative alle variazioni di bilancio;

J) esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dalla giunta nazionale;

k) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto.

l) nomina il membro aggiunto del Consiglio di amministrazione di Sport e Salute S.p.A. per l'amministrazione della gestione separata previsto dall'art. 3 del capo VI del presente testo unico.

#### **Art. 7 (Giunta nazionale)**

1. La giunta nazionale è composta da:

a) il presidente del CONI, che la presiede;

b) i membri italiani del CIO;

c) dieci rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate;

i) un rappresentante dei gruppi sportivi militari e dei corpi sportivi civili;

d) due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI.

2. Tra i componenti di cui alla lettera c) del comma 1, almeno tre sono eletti tra gli atleti e i tecnici sportivi, i restanti sono eletti tra coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti:

a) Presidenti di federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate, in numero non superiore a cinque;

b) componenti in carica o ex componenti dell'organo direttivo del CONI, di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata.

3. Alle riunioni della giunta nazionale partecipa, senza diritto di voto, il segretario generale.

#### **Art. 8 (Compiti della giunta nazionale)**

1. La giunta nazionale esercita le funzioni di indirizzo generale dell'attività amministrativa e gestionale del CONI, definendone gli obiettivi ed i programmi e verificando la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti,

2. La giunta nazionale svolge i seguenti compiti:

a) formula la proposta di statuto dell'ente;

b) delibera sull'ordinamento e sull'organizzazione dei servizi e degli uffici e sulla consistenza degli organici:

e) esercita i poteri di controllo sull'organizzazione generale dei servizi degli uffici dell'ente;

d) delibera lo schema di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale, e approva le variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio nazionale;

e) esercita, sulla base dei criteri e modalità stabilite ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera ), il potere di indirizzo sportivo sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate riconosciute in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica e all'attività sportiva di alto livello;

O propone al Consiglio nazionale, il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata

impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano stati ottemperati gli adempimenti regolamentari al fine di garantire il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali, ferme restando l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale;

g) nomina il segretario generale;

h) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto.

i) individua, con delibera sottoposta all'approvazione dell'Autorità di governo competente in materia di sport, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, secondo i seguenti principi:

1. obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale;

2. previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzietà e imparzialità degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilità delle decisioni;

3. razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di competenza del CONI con quelli delle singole federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.

#### **Art. 9 (Presidente del CONI)**

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.

2. Il presidente è eletto dal Consiglio nazionale.

3. Il presidente, eletto ai sensi del comma 2, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica.

4. La carica di presidente è incompatibile con altre cariche sportive in seno alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate.

5. Il presidente è eletto tra tesserati o ex tesserati alle federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) aver ricoperto la carica di Presidente o vice presidente di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata o di membro della Giunta nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI;

b) essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentativo nazionali;

c) essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o della Stella d'oro al merito sportivo.

#### **Art. 10 (Collegio dei revisori dei conti)**

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato, ogni quattro anni, con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di sport ed è composto di cinque membri, dei quali uno in rappresentanza dell'Autorità di governo vigilante, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri designati dall'Ente tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il decreto di nomina del collegio dei revisori dei conti prevede altresì la nomina di due componenti supplenti.

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti restano in carica sino alla nomina del nuovo collegio.

#### **Art. 11 (Segretario generale)**

1. Il segretario generale è nominato dalla giunta nazionale, tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.

2. Il segretario generale svolge i seguenti compiti:

a) provvede alla gestione amministrativa dell'ente in base agli indirizzi generali della giunta nazionale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità dell'ente;

b) predispone il bilancio dell'ente;

c) espleta i compiti ad esso affidati dall'ordinamento sportivo internazionale ed esercita le altre

attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.

3. La carica di segretario generale è incompatibile con quella di componente del consiglio nazionale e con quella di componente degli organi delle federazioni sportive nazionali delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti.

#### **Art. 12 (Vigilanza)**

1. L'Autorità di governo competente in materia di sport può disporre lo scioglimento della giunta nazionale e la revoca del presidente del CONI per grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, per gravi irregolarità amministrative, per omissione nell'esercizio delle funzioni, per gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente, ovvero per impossibilità di funzionamento degli organi dell'ente.

2. Nei casi di cui al comma 1 è nominato un commissario straordinario fino alla ricostituzione degli organi dell'ente, da effettuarsi entro il termine di quattro mesi.

3. I provvedimenti adottati dagli organi del CONI concernenti indirizzo e controllo, relativi all'attuazione dei compiti attribuiti al Comitato dalla normativa vigente e in particolare dall'articolo 2 del presente decreto legislativo e dall'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, diventano esecutivi qualora l'Autorità di governo competente in materia di sport non formuli motivati rilievi entro venti giorni dalla ricezione degli atti. Restano ferme, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all' articolo 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.

#### **Art. 13 (Personale e beni strumentali del CONI)**

1. Con decreto dell'Autorità di governo in materia di sport, da adottare, di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le organizzazioni sindacali, è approvato il contingente complessivo nazionale della pianta organica del CONI di cui al comma 2, lettera b), articolo 7. Con il medesimo decreto, per effetto dell'abrogazione del comma 1 dell'art. 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono individuati i beni, mobili ed immobili, anche periferici strumentali destinati all'uso, al funzionamento e allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente, che cessa di avvalersi della Sport e Salute S.p.A.

2. In sede di prima applicazione della disciplina di cui al comma 1, il personale dipendente a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A. che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è preposto allo svolgimento delle attività previste nella convenzione di avvalimento per il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) è trasferito, previo consenso, al CONI. A tal fine il Coni avvia una procedura selettiva definita con criteri stabiliti, nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di sport adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali. Con il medesimo decreto di cui al presente comma sono stabiliti i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato di Sport e Salute Spa e quelli del personale del comparto funzioni centrali, previa informativa alle organizzazioni sindacali, utilizzando, a tal fine, il criterio della prossimità economica. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale in base al nuovo CCNL

applicabile, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

3. Nelle more dell'attuazione delle procedure di cui al comma 2 il CONI è autorizzato ad utilizzare il personale della società Sport e Salute S.p.A. in avvalimento.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono esclusivamente a carico del bilancio del CONI.

**Art. 14 (Rappresentanti territoriali del CONI)**

1. I rappresentanti territoriali del CONI, con le modalità stabilite dallo statuto dell'ente, curano i rapporti con le articolazioni periferiche delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, promuovendo iniziative utili al perseguimento dei compiti assegnati all'ente.

**Art. 15 (Norma transitoria)**

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il CONI deve adeguare il proprio statuto alla disciplina introdotta dagli articoli precedenti.

**Capo III Comitato Paralimpico Italiano**

**Capo IV Antidoping**

**Capo V Istituto del Credito Sportivo**

**Capo VI - Organi statali periferici ed enti territoriali**

**Art. 1 (Principio di sussidiarietà)**

1. Lo Stato interviene in questioni che coinvolgono le funzioni amministrative degli enti territoriali in materia di sport, ove gli obiettivi dell'azione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e dell'entità dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati.

**Art. 2 (Comitato territoriale per la promozione dello sport)**

1. All'interno di ciascuna Regione e Provincia autonoma, è istituito presso le strutture periferiche della società Sport e Salute S.p.A. un Comitato territoriale per la promozione sportiva, composto da un rappresentante della Regione o della Provincia autonoma, che lo presiede, un rappresentante dell'Amministrazione scolastica periferica, un rappresentante del CONI, un rappresentante del CIP, un rappresentante della società Sport e Salute S.p.A., un rappresentante regionale degli enti di promozione sportiva, Il Comitato promuove un piano di coordinamento, tra tutte le Amministrazioni interessate, delle funzioni e dei compiti in materia di sport, al fine della gestione efficiente delle risorse pubbliche. Per l'attuazione del suddetto piano, la società Sport e Salute S.p.A. stipula apposite convenzioni con gli enti aderenti.

2. Dall'istituzione dei Comitati di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

**Capo VI - Finanziamento**

**Art. 1 (Stanziamiento annuale)**

1. A decorrere dall'anno 2019, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive.

2. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate:

a) al CONI, nella misura di 40 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri

relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana;

b) per una quota non inferiore a 368 milioni di euro annui, alla Sport e Salute Spa;

c) per 2 milioni di euro, sulla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e Salute S.p.A.

#### **Art. 2 (Rimodulazioni)**

1. Con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CONI, possono essere rimodulati gli importi di cui all'articolo precedente, commi 2 e 3.

2. Con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulati annualmente gli importi di cui all'articolo precedente, comma 1, in relazione alle entrate effettivamente incassate ai sensi del suddetto periodo e accertate in sede di assestamento o di bilancio.

#### **Art. 3 (Ripartizione dei contributi pubblici)**

1. Per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, la Sport e Salute S.p.A. istituisce un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi, che provvede al riparto delle risorse, da qualificare quali contributi pubblici, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale. Per l'amministrazione della gestione separata il consiglio di amministrazione della Sporte salute

Spa è integrato da un membro designato dal CONI quale consigliere aggiunto. In caso di parità prevale il voto del presidente.

#### **Art. 4 (Revoca)**

1. In caso di gravi irregolarità nella gestione o di scorretto utilizzo dei fondi trasferiti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, l'autorità di Governo competente in materia di sport può procedere alla revoca totale o parziale delle risorse assegnate ai sensi degli articoli precedenti.

#### **Art. 5 (Criteri di ripartizione)**

1. Per garantire l'utilizzo efficiente delle risorse statali, l'Autorità di governo competente in materia di sport, nel definire i criteri di cui all'art. 1, comma, 1 lettera c), può stabilire che l'accesso alla contribuzione pubblica è riservato solamente alle Federazioni e agli altri soggetti indicati all'art. 1

che abbiano un numero minimo di atleti tesserati e che il finanziamento statale non possa comunque superare un multiplo prefissato dell'autofinanziamento prodotto dai medesimi soggetti.

### **Capo VII (Trasferimento di funzioni) (da verificare con DIFESA)**

[In attesa di osservazioni da parte del Ministero della Difesa]

#### **Art. 1 (Unione italiana tiro a segno)**

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente testo unico, le funzioni connesse all'agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno esercitate dal Ministero della difesa sono trasferite in capo all'Unione italiana tiro a segno. Con decreto del Ministero della Difesa possono essere previste forme di collaborazione dell'Unione italiana tiro a segno con il predetto Ministero, con individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire.

## **TITOLO II – DEGLI ENTI PRIVATI**

### **Capo I Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate**

#### **Art. 1 (Attività e natura giuridica)**

1. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate sono le associazioni delle società e associazioni sportive nonché, ove previsto dai rispettivi statuti, anche dei singoli tesserati, che sviluppano, promuovono e curano le attività della propria disciplina sportiva nel rispetto dei principi e delle regole della rispettiva Federazione internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale e secondo i principi generali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nel presente decreto legislativo.
2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente testo unico, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.
3. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate hanno piena autonomia politica, organizzativa, gestionale, amministrativa, tecnico-scientifica e contabile rispetto al CONI.

#### **Art. 2 (Riconoscimento)**

1. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate è concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate sono riconosciute ai fini dell'appartenenza al movimento olimpico, ricorrendo i requisiti previsti dall'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, dal Consiglio nazionale del CONI. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate riconosciute conservano la propria indipendenza e autonomia nell'amministrazione del proprio sport.
3. Il CONI può concedere in uso alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate beni di sua proprietà.

#### **Art. 3 (Statuto e regolamenti)**

1. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
2. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, il CONI, al fine di garantire una più ampia partecipazione alle assemblee, stabilisce, con proprio provvedimento, i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque. Qualora le Federazioni Sportive Nazionali e Le Discipline Sportive Associate non adeguino i propri statuti alle predette disposizioni, il CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate possono prevedere un numero di mandati inferiore al

limite di cui al presente comma, fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in vigore. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

3. Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla federazione o disciplina sportiva interessata, in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle singole federazioni e discipline associate. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti. Lo statuto può prevedere, altresì, la presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi.

4. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalla federazione e dalla disciplina associata nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione.

#### **Art. 4 (Approvazione del bilancio)**

1. I bilanci delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate sono approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale. In caso di parere negativo dei revisori dei conti della Federazione o Disciplina associata o in caso di parere negativo della società di revisione, laddove nominata, dovrà essere convocata l'assemblea nazionale della Federazione Sportiva Nazionale o della Disciplina Sportiva Associata per deliberare sull'approvazione del bilancio d'esercizio, motivando l'eventuale mancato adeguamento al rilievo formulato dai soggetti sopra indicati. I bilanci sono depositati, anche in via telematica, presso il Dipartimento dello Sport e il CONI, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di rispettiva competenza.

2. L'assemblea elettiva degli organi direttivi provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per i quali sono stati approvati.

#### **Art. 5 (Regime giuridico dell'attività di interesse generale)**

1. Alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate preposte all'esercizio di attività amministrative si applica l'art. 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Rientrano nel campo di applicazione del comma 1 esclusivamente le seguenti attività relative: all'ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche; all'affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati, alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al riconoscimento a fini sportivi di associazioni e società sportive dilettantistiche; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all'utilizzazione dei contributi pubblici; all'attività di prevenzione e repressione del doping.

#### **Art. 6 (Riconoscimento delle Leghe)**

1. Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate possono riconoscere associazioni di diritto privato fra le società e le associazioni sportive rispettivamente affiliate, denominate «Leghe», che partecipano a un medesimo campionato, maschile o femminile, ed aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi delle società o associazioni sportive che vi aderiscono.

2. Le Leghe operano nel rispetto dello statuto e dei regolamenti, dei principi fondamentali e degli indirizzi della competente Federazione Sportiva Nazionale e Internazionale o della competente

Disciplina Sportiva Associata nonché dei principi di democrazia interna e degli altri principi dettati dal Comitato Olimpico nazionale.

3. Le Leghe, su delega della competente Federazione Sportiva Nazionale o della competente Disciplina Sportiva Associata e secondo le direttive da essa emanate, provvedere all'organizzazione delle competizioni.



## **Art. 7 (Settori professionistici e dilettantistici)**

1. Sono professionistiche le discipline che conseguono la relativa qualificazione dalle federazioni sportive nazionali o dalle discipline associate sportive secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive associate stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale. La qualificazione di una disciplina sportiva come professionistica opera senza distinzione di genere. Decorso il termine di 4 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, in mancanza del provvedimento del CONI, le suddette direttive e criteri sono adottati con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di sport che si applica fino all'emanazione della disciplina da parte del CONI.

## **Capo II-Enti di promozione sportiva e associazioni benemerite**

### **Art. 1 (Enti di promozione sportiva)**

1. Sono Enti di promozione sportiva le associazioni riconosciute ai sensi del successivo comma 3, a livello nazionale o regionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive dilettantistiche con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi e delle regole dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive c, ove previsto dai rispettivi statuti, anche singoli tesserati. Gli Enti di promozione sportiva curano l'organizzazione di attività sportive multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali.
2. Gli Enti di promozione sportiva hanno natura di associazioni di diritto privato non riconosciute o riconosciute ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile. Essi non perseguono fini di lucro e sono soggetti, per quanto non espressamente previsto nel presente testo unico, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.
3. Gli enti di promozione sportiva sono riconosciuti, ai fini dell'incoraggiamento della pratica sportiva per tutti, dal Dipartimento per lo sport, ricorrendo i requisiti previsti dall'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. Gli enti di promozione sportiva conservano la propria indipendenza e autonomia nell'organizzazione delle proprie iniziative associative.
4. Possono essere stipulate apposite convenzioni tra Federazioni sportive nazionali o Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva per il miglior raggiungimento delle rispettive finalità.
5. Gli Enti di promozione sportiva sono tenuti a presentare ogni anno al Dipartimento dello Sport il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, nonché una relazione documentata in ordine all'utilizzazione dei contributi pubblici ricevuti, da tenere in considerazione per l'assegnazione relativa agli esercizi successivi.
6. Il Dipartimento dello Sport, qualora attraverso gli atti in suo possesso o gli accertamenti svolti, riscontri irregolarità relative all'utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità degli enti adotta i provvedimenti necessari e può decidere la sospensione o la riduzione dei contributi e, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento sportivo.
7. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del capo precedente.

### **Art. 2 (Associazioni benemerite)**

1. Le associazioni nazionali senza fini di lucro che svolgono attività a vocazione sportiva di notevole rilievo sociale possono essere riconosciute dal CONI come Associazioni sportive benemerite.
2. Sono considerate a vocazione sportiva di notevole rilievo sociale quelle attività di ordine culturale, scientifico o tecnico che promuovono e diffondono i valori dello sport, realizzate anche attraverso iniziative a sostegno della formazione e della ricerca in materia di sport.
3. Le Associazioni benemerite hanno natura di associazioni di diritto privato non riconosciute o riconosciute ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile. Le stesse non perseguono fini di lucro

e sono soggette. per quanto non espressamente previsto nel presente testo unico, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.

4. Le Associazioni benemerite sono riconosciute ai fini sportivi, ricorrendo i requisiti e per gli effetti che l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale ricollega a tale qualificazione, dal Consiglio nazionale del CONI, conservando piena autonomia organizzativa, gestionale, amministrativa, tecnico-scientifica e contabile rispetto a quest'ultimo.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del capo precedente.

## **Capo III - Delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche**

### **Art. 1 (Forme)**

1. Gli enti sportivi dilettantistici devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
- c) società di cui al libro V del codice civile;

2. I predetti enti, ricorrendone i presupposti, possono assumere la qualifica di enti del terzo settore, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera 1), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e di impresa sociale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

### **Art. 2 (Atto costitutivo)**

1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale, Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica riferita all'avvio, all'aggiornamento e al perfezionamento nelle attività sportive;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro ai sensi del successivo art. 3;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

### **Art. 3 (Assenza di fine di lucro)**

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

3. Se costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale

sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

4. Negli enti dilettantistici che assumono le forme di cui al libro V del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3.

#### **Art. 4 (Attività secondarie e strumentali)**

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

#### **Art. 5 (Riconoscimento ai fini sportivi)**

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi e per tutti gli altri effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI), o, per delega, dalle Federazioni sportive nazionali, ovvero dalle Discipline sportive associate, ovvero dagli Enti di promozione sportiva.

2. Il Comitato Olimpico Nazionale (CONI) tiene il Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche e trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte.

3. Il riconoscimento certifica l'effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche.

4. Per ottenere il riconoscimento, gli statuti delle associazioni e delle società sportive devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dal CONI devono essere approvati dallo stesso.

5. Il CONI esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente capo da parte degli enti dilettantistici. Con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare l'unicità, la completezza, la periodicità e l'efficacia dell'attività ispettiva.

6. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente capo, il CONI diffida gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate il CONI dispone la perdita della qualifica di ente dilettantistico.

#### **Art. 6 (Incompatibilità)**

1. È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

#### **Art. 7 (Disposizioni tributarie)**

1. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché

delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

3. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi.
4. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, si applica l'art. 4, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972.
5. Trovano applicazione altresì l'art. 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999, l'art. 149 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [valutare se eliminare tali nome di mero rinvio]

## **Capo IV- Delle società sportive professionistiche**

### **Art. 1 (Costituzione e affiliazione)**

1. Le società sportive professionistiche sono costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. In deroga all'articolo 2477 del codice civile è in ogni caso obbligatoria, per le società sportive professionistiche, la nomina del collegio sindacale.
2. L'atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali.
3. L'atto costitutivo deve provvedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.
4. Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'articolo 2330 del codice civile, la società deve ottenere l'affiliazione da una o da più federazioni sportive nazionali riconosciute dal 'INO.
5. Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1 [articolo o comma?].
6. L'atto costitutivo può sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote.
7. Negli atti costitutivi delle società sportive di cui al primo comma è prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. L'organo è formato da non meno di tre e non più di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, secondo le disposizioni di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società, che deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilità e di decadenza, tra le quali, in ogni caso, l'emissione nei confronti del tifoso di uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di un provvedimento di condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale riabilitazione o della dichiarazione di cessazione degli effetti pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della citata legge n. 401 del 1989. L'organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci. Le società sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario alle disposizioni del presente comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del testo unico.
8. L'affiliazione può essere revocata dalla federazione sportiva nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo,
9. La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva.
10. Avverso le decisioni della federazione sportiva nazionale è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

[Valutare se attuare il criterio direttivo di cui alla lettera n) dell'art. 1 della L. 86/2019: "individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società professionistiche"]

#### **Art. 2 (Deposito degli atti costitutivi)**

1. Le società sportive, entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'art. 2330 del codice civile, devono depositare l'atto costitutivo presso la federazione sportiva nazionale alla quale sono affiliate. Devono, altresì, dare comunicazione alla federazione sportiva nazionale, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.

### **Capo V-Del titolo sportivo**

#### **Art. 1 (Titolo sportivo)**

1. Il titolo sportivo è l'insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale.
2. La cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo, qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati, sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società cedente.
3. In caso di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza di una società sportiva, la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo medesimo sono condizionati, oltre che al rispetto delle prescrizioni della competente federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata, al versamento del valore economico del titolo, accertato ai sensi del comma 2, ovvero alla prestazione di un'idonea garanzia approvata dall'autorità giudiziaria procedente.
4. Il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate adeguano i loro statuti ai principi di cui ai commi precedenti.

### **Capo VI- Centri sportivi scolastici**

#### **Art. 1 (Centri sportivi scolastici)**

1. Al fine di organizzare e sviluppare la pratica dell'attività sportiva nelle istituzioni scolastiche, le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, possono costituire un centro sportivo scolastico secondo le modalità e nelle forme previste dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Le scuole stabiliscono il regolamento del centro sportivo scolastico, che ne disciplina l'attività e le cariche associative. Il medesimo regolamento può stabilire che le attività sportive vengano rese in favore degli studenti della scuola, di norma, a titolo gratuito.
2. Le attività del centro sportivo scolastico sono programmate dal consiglio di istituto, che può sentire, ove esistenti, le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, che hanno la propria sede legale nel medesimo comune in cui è stabilita la sede legale del centro sportivo scolastico.
3. Possono far parte del centro sportivo scolastico il dirigente scolastico, i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, gli studenti frequentanti i corsi presso l'istituzione scolastica e i loro genitori.
4. Qualora, ai sensi del presente articolo, siano previste attività extracurricolari o l'utilizzazione di locali in orario extrascolastico, devono essere definiti appositi accordi con l'ente locale proprietario dell'immobile.
5. I centri sportivi scolastici possono affidare lo svolgimento delle discipline sportive esclusivamente a laureati in scienze motorie o a diplomati presso gli ex istituti superiori di educazione fisica. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti di ulteriori

profili professionali a cui può essere affidato dai centri sportivi scolastici lo svolgimento delle discipline sportive.

6. Mediante la contrattazione collettiva è stabilito il numero di ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere in favore dei docenti ai quali sono assegnati compiti di supporto dell'attività del centro sportivo scolastico.

7. La somministrazione di cibi e bevande attraverso distributori automatici installati negli istituti scolastici di ogni ordine e grado nonché nei centri sportivi scolastici avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

8. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## **TITOLO III -DELLE PERSONE FISICHE**

### **Capo I- Atleti**

#### **Art. 1 (Tesseramento)**

1. Con l'atto di tesseramento l'atleta instaura un rapporto associativo con la propria società o associazione sportiva.
2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività federale, alle competizioni organizzate dalla federazione di appartenenza dell'associazione o società sportiva presso la quale si è fatta richiesta, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, alle cariche federali e di partecipare alle assemblee federali, secondo le previsioni statutarie e dei regolamenti organici federali.
3. Gli atleti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO e dalla Federazione nazionale ed internazionale di appartenenza.

#### **Art. 2 (Tesseramento degli atleti minorenni)**

1. La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, dell'inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore, Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'art. 316 del codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del codice civile.
2. Il minore che abbia compiuto i 12 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
- 3, I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e non risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età, possono essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.
4. Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

## **Capo II-Ausiliari sportivi e arbitri**

### **Art. 1 (Ausiliari sportivi)**

1. Assumono la qualifica di ausiliari sportivi i tecnici, i dirigenti sportivi e gli ufficiali di gara.
2. Rientrano tra i tecnici gli istruttori, gli allenatori, i maestri e i selezionatori.
3. Gli ausiliari sportivi sono tenuti osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO e dalla Federazione internazionale e nazionale di appartenenza.

### **Art. 2 (Ufficiali di gara)**

1. Gli ufficiali di gara partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità tecnica. Provvedono alla direzione delle gare, all'accertamento e valutazione delle azioni di gioco nonché alla registrazione dei relativi risultati.
2. Il reclutamento, la formazione e la designazione degli arbitri spetta ad articolazioni interne delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di promozione sportiva, dotate di autonomia operativa e amministrativa.

## **Capo III - Del divieto di scommesse**

## **Capo IV - Discipline sportive che prevedono l'impiego di animali**

# **TITOLO IV- GRUPPI SPORTIVI MILITARI E CORPI CIVILI DELLO STATO**

# PARTE III- ATTIVITÀ

## TITOLO I- RAPPORTI DI LAVORO

### **Art. I (Lavoratore sportivo)**

1. E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui al successivo articolo 5.

2. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. L'art. 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è abrogato.

3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

4. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come successivamente modificato e integrato, con la modalità del contratto di prestazione occasionale, di cui al comma 6, lettera b), dell'articolo 54 bis, in deroga al comma 14, lettera a), del medesimo articolo. Ad esse si applicano i limiti di cui al comma 1, lettera c-bis), dell'articolo 54 bis e non si applicano quelli del comma 17, lettera e), del medesimo articolo.

5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto legislativo, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza, Ai predetti soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Ai lavoratori sportivi, provenienti da Paesi esterni all'Unione europea, si applicano le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come successivamente modificato e integrato, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi.

8. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali, è effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla



protezione dei dati), nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato e integrato. In attuazione dell'articolo 88 del Regolamento (UE) 2016/679, norme più specifiche sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi possono essere previste con accordo collettivo stipulato dalla federazione sportiva nazionale, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate, sulla base delle linee guida e migliori pratiche individuate, entro 9 mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da lui delegato in materia di sport, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il CONI.

## **Art. 2 (Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo)**

1. Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13 e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come successivamente modificati e integrati, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come successivamente modificati e integrati, nell'articolo 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, come successivamente modificato e integrato, e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23,
2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. È altresì ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali e dalle discipline sportive associate. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come successivamente modificati e integrati.
3. L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva.
4. Le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile.
5. Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati.
6. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

## **Art. 3 (Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici)**

1. Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici è regolato dalle norme contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disciplinato dai successivi commi del presente articolo.
2. Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.
3. La disposizione di cui al precedente comma 4 non trova applicazione, quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
  - a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

- b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
- c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.
4. Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessati, conformemente all'accordo collettivo stipulato.
5. La società ha l'obbligo di depositare, entro 7 giorni dalla stipulazione, il contratto presso la federazione sportiva nazionale o la disciplina sportiva associata per l'approvazione. Unitamente al predetto contratto devono essere depositati tutti gli ulteriori contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la società sportiva e che abbiano ad oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo.
6. Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.
7. Nel contratto individuale deve essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

#### **Art. 4 (Direttore di gara)**

1. Il contratto individuale col direttore di gara è stipulato dalla federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva competente, riconosciuti dal CONI.

#### **Art. 5 (Prestazioni sportive amatoriali)**

1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
2. Le prestazioni sportive amatoriali di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al soggetto sportivo amatoriale possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, a cui si applica il regime tributario agevolato di cui al successivo art. 13, comma 7.
3. Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale.
4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività amatoriale, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Autorità di governo competente in materia di sport, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.
5. Non rientra nel campo di applicazione del presente articolo, l'associato o il tesserato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali dell'ente dilettantistico nello svolgimento delle loro funzioni

## Art. 6 (Formazione dei giovani atleti)

1. Nell'ottica della valorizzazione della formazione dei giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, e ferma restando la possibilità di realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, ovvero dei ridenominati percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi della normativa vigente, le società o associazioni sportive possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo.

2. Ai contratti di apprendistato per prestazioni di lavoro sportivo non si applica l'articolo 42, commi 3,4 e 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente. Alla società o associazione sportiva che stipuli col giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a quest'ultimo, sono riconosciuti il premio e il diritto di cui al successivo articolo 7.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, la regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui al comma 1, è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, sentiti il CONI, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato in materia di sport, da adottarsi entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli standard formativi dell'apprendistato di cui al comma 1, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché la disciplina dei profili di cui al precedente comma 3 per l'attivazione dei percorsi di apprendistato in assenza di regolamentazione regionale e gli altri contenuti previsti nell'articolo 43, comma 6, e nell'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

5. Allo schema definito con il decreto di cui al comma 4 si conformano i protocolli con le istituzioni formative o con gli enti di ricerca, di cui all'articolo 43, comma 6, e all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Tali protocolli possono prevedere misure di agevolazione e di flessibilizzazione della frequenza dei corsi di studio, incluso il riconoscimento di crediti formativi per l'attività sportiva, valida anche come attività di tirocinio/stage, ai fini del conseguimento dei relativi titoli di studio.

6. Agli apprendisti di cui al comma 1, si applicano gli articoli 3, comma 1 e 2, 7, 8 e 9 del presente decreto legislativo.

7. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate ulteriori misure di promozione della formazione, anche professionale, dei giovani atleti e linee guida nazionali sulla doppia carriera degli atleti, tenendo conto delle Linee guida europee sulla doppia carriera degli atleti del 28 settembre 2012

e dei successivi documenti della Commissione europea.

8. Con i decreti di cui al precedente comma 7 possono essere stabilite forme e modalità di estensione alle altre federazioni sportive nazionali delle misure di cui all'articolo 22, commi legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, in tema di mutualità per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di atleti convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana gioco calcio, nonché misure mutualistiche per il reinserimento professionale dopo il termine della carriera sportiva. e 2, del decreto

#### **Art. 7 (Premio di addestramento ed equo indennizzo)**

1. Nel caso di primo contratto di lavoro subordinato sportivo deve essere stabilito dalle federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società o associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività sportiva dilettantistica o giovanile. Il premio di addestramento e formazione tecnica dovrà essere reinvestito, dalle società o associazioni che svolgono attività dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi.

2. Alla società che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e alla formazione tecnica dell'atleta e che si sia offerta in pendenza del tesseramento di stipulare il primo contratto di lavoro subordinato sportivo nel settore professionistico con lo stesso atleta, spetta, nel caso in cui quest'ultimo decida di stipulare il predetto contratto con diversa società o associazione sportiva, un equo indennizzo parametrato agli effettivi costi di formazione sostenuti e determinato con le modalità stabilite dalle federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate.

[Sono in corso di valutazione eventuali riformulazioni]

#### **Art. 8 (Abolizione del vincolo sportivo)**

1. Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, anche nel settore dilettantistico, nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata e al contenuto patrimoniale del rapporto con le società o associazioni sportive. Decorso l'anno, in mancanza delle predette determinazioni delle federazioni sportive nazionali il relativo vincolo sportivo s'intenderà abolito.

#### **Art. 9 (Controlli sanitari dei lavoratori sportivi)**

1. L'attività sportiva dei lavoratori sportivi di cui all'art. 1 è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali e dalle discipline sportive associate ed approvate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica con delega allo sport, di concerto col Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. Le norme di cui al precedente comma devono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, il cui aggiornamento deve avvenire con periodicità almeno annuale ed almeno semestrale per gli sportivi dei settori professionistici. In sede di aggiornamento della scheda devono essere ripetuti gli accertamenti clinici e diagnostici che sono fissati con il decreto di cui al comma 1.

3. La scheda sanitaria è istituita, aggiornata e custodita a cura della società sportiva e, per i lavoratori sportivi autonomi, dagli sportivi stessi, i quali devono depositarne duplicato presso la federazione sportiva nazionale e la disciplina sportiva associata. L'istituzione e l'aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione per l'autorizzazione da parte delle singole federazioni e discipline sportive associate allo svolgimento dell'attività dei lavoratori sportivi.
4. Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle società e associazioni sportive.
5. Le competenti federazioni sportive e discipline sportive associate possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda.
6. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni possono istituire appositi centri di medicina sportiva.

#### **Art. 10 (Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori)**

1. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto legislativo, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva.
2. In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro. I contributi per il finanziamento dell'assicurazione contro le malattie dei lavoratori subordinati sportivi, gestita dal Fondo di cui all'articolo 10, comma 2, calcolati sul compenso e sui massimali indicati all'articolo 10, comma 4, sono stabiliti nella misura del 5,50 per cento, di cui lo 0,50 per cento per l'assistenza di malattia ai pensionati, e sono posti a totale carico delle società sportive.
3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, come successivamente modificata e integrata, sull'impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, da adottarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.
4. Ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori la pornografia minorile.

#### **Art. 11 (Assicurazione contro gli infortuni)**

1. I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione

del premio assicurativo.

2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Le società sportive che non siano sottoposte all'obbligo di cui al comma 1 devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi dei settori professionistici contro il rischio della morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all'età ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle federazioni sportive nazionali, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.

4. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dalle successive fonti normative.

5. Per gli sportivi dei settori dilettantistici, di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva di carattere amatoriale, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51, come successivamente modificato e integrato, e nei relativi provvedimenti attuativi. La competenza per la gestione dei relativi rapporti assicurativi è attribuita all'INAIL.

#### **Art. 12 (Trattamento pensionistico)**

1. I lavoratori subordinati sportivi hanno diritto all'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, secondo la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'ENPALS, come successivamente modificato e integrato, nonché delle disposizioni compatibili del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, in particolare dell'articolo 16 di questo e dei relativi provvedimenti attuativi, in specie la Convenzione INPS-ENPALS del 3 dicembre 1973, e della disciplina in materia di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo estesa agli sportivi professionisti.

2. Per effetto della soppressione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), realizzata dall'articolo 21, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i riferimenti normativi, nella disciplina vigente, al Fondo Pensione per gli Sportivi Professionisti istituito presso l'ENPALS devono intendersi come effettuati al corrispondente Fondo presso l'INPS. Quest'ultimo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.

3. Ai fini della applicazione della disciplina previdenziale e assistenziale vigente per il periodo successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, i riferimenti normativi agli sportivi professionisti s'intendono come effettuati ai lavoratori subordinati sportivi, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività.

4. Per quanto non disciplinato dal presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni compatibili sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, incluse quelle della legge 8 agosto 1995, n. 335, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come successivamente modificati e integrati, e dei relativi provvedimenti attuativi, in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, recante regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex ENPALS e l'ex INPDAP, in attuazione dell'articolo 24, comma 18, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

5. I contributi per il finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, dovuti per gli assicurati di cui al comma 1, sono calcolati sul compenso globale annuo [inserire eventualmente: e sui premi di rendimento percepiti], nei limiti dei massimali e nelle misure previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, come successivamente modificato e integrato.

6. Per i lavoratori iscritti al Fondo di cui al comma 2 successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, l'importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In ogni caso, per tutti i lavoratori subordinati sportivi la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere da 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo.

7. Ai fini della determinazione del diritto alla pensione e della misura di essa i lavoratori subordinati sportivi possono riscattare, a domanda, i periodi di attività svolta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

8. I lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome occasionali, hanno diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. A tal fine essi sono iscritti ad un'apposita sezione del Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi cui si applica, per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, la rispettiva disciplina previdenziale prevista per i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

9. Ai fini del calcolo del contributo e delle prestazioni l'importo del compenso mensile dei lavoratori sportivi autonomi è determinato convenzionalmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le federazioni sportive nazionali. I contributi sono interamente a carico dei lavoratori sportivi autonomi.

10. Le società e associazioni sportive sono responsabili del versamento di tutti i tipi di contributi agli enti previdenziali competenti, anche per la parte a carico dei lavoratori, salvo il diritto di rivalsa nei confronti degli stessi,

11. La totalizzazione dei contributi versati, prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, si applica anche in favore dei lavoratori sportivi di cui all'articolo 1, commi 7 e 10, o di quelli che possano far valere versamenti contributivi presso la Gestione separata INPS.

12. Resta fermo la disciplina dell'assegno straordinario vitalizio "Giulio Onesti", di cui alla legge 15 aprile 2003 n. 86 e ai relativi provvedimenti attuativi, in favore degli sportivi italiani che, nel corso della loro carriera agonistica, abbiano onorato la Patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, e che versino in comprovate condizioni di grave disagio economico.

13. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite, secondo la disciplina legislativa vigente, da accordi collettivi stipulati dalle federazioni sportive nazionali e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate.

14. Nei settori dilettantistici, l'aliquota contributiva per i lavoratori sportivi, iscritti all'apposita sezione del Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi di cui al comma 8 del presente articolo, è pari al 10 per cento. Detti lavoratori, ove non risultino iscritti anche ad altra gestione previdenziale, possono, su base volontaria, incrementare tale aliquota, con onere a totale loro carico, ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici loro spettanti, sino a concorrenza delle aliquote rispettivamente previste per i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

### **Art. 13 (Trattamento tributario)**

1. L'indennità prevista dall'articolo 2 comma 4, del presente decreto legislativo è soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto legislativo, è fatta salva l'applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 54 bis, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
4. Per l'attività relativa alle operazioni di cessione dei contratti previste dall'articolo 4 del presente decreto legislativo le società sportive debbono osservare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari. Per le società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta ferma l'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come successivamente modificato cd integrato.
5. Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto legislativo, sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.
6. Resta fermo quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recanti disposizioni tributarie in materia di attività sportiva dilettantistica, come successivamente modificati e integrati.
7. La qualificazione come redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, si interpreta come operante soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione fiscale di cui al successivo articolo 69, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Ai sensi dello stesso articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per "premi" e "compensi" "erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" si intendono gli emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive.
8. La soglia di esenzione fiscale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche ai redditi da lavoro sportivo di cui all'art. 1, quale che sia la tipologia di rapporto.
9. Nei settori dilettantistici, sul reddito imponibile da lavoro sportivo di cui all'art. 1, quale che sia la tipologia di rapporto, sino allo scaglione di euro 65.000,00, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.
10. I contributi previdenziali ed assistenziali versati dalle federazioni, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, società o associazioni sportive o dai lavoratori sportivi in ottemperanza a disposizioni di legge non concorrono formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.
11. Resta fermo il regime speciale per i lavoratori sportivi rimpatriati, di cui all'articolo 16, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dal presente decreto legislativo.



#### **Art. 14 (Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale)**

1. Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, e successive modifiche e integrazioni,
2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e delle successive fonti normative.
- 3.1 collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.
4. Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di cui al comma 1, la qualificazione come redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta come operante soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione fiscale di cui al successivo articolo 69, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
5. I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.

#### **Art. 15 (Fondo per il professionismo negli sport femminili)**

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il "Fondo per il professionismo negli sport femminili", di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata del presente decreto, le federazioni sportive che intendono accedere al Fondo devono deliberare il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2021.
3. Le federazioni sportive che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi del comma 2, possono presentare la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato:
  - a) per l'anno 2020, per far fronte alle ricadute dell'emergenza sanitaria da Covid-19:
    1. al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete;
    2. allo svolgimento di attività di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi; almeno metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui alla lettera i).
  - b) per gli anni 2021 e 2022:
    1. alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive;
    2. al reclutamento e alla formazione delle atlete;
    3. alla qualifica e alla formazione dei tecnici;
    4. alla promozione dello sport femminile;
    5. alla sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo;
    6. all'allargamento delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete.
4. Per le domande di cui al comma 3, lettera a), almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui al numero 2) della medesima lettera a), Per le domande di cui al comma 3, lettera b), almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui ai numeri 2) e 6) della medesima lettera b).

5. Con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dello sport, sono definite le modalità di accesso al Fondo di cui al comma nel limite massimo delle risorse di cui al medesimo comma, che costituiscono tetto di spesa.

6. Le federazioni sportive che hanno avuto accesso al Fondo di cui al comma 1 presentano al Ministro dello sport, ogni sei mesi, un resoconto sull'utilizzo delle risorse, sentite le associazioni delle sportive, le associazioni delle società e le associazioni degli allenatori,

7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 181 è abrogato.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le risorse originariamente stanziare per l'attuazione della norma di cui al comma 7.

**Art. 16 (Promozione del lavoro sportivo femminile)**

1. Le società sportive che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo, ai sensi del precedente articolo 1, possono richiedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica con delega allo sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere introdotte misure premiali, anche di carattere finanziario, previdenziale o fiscale, per le società o associazioni sportive che adottino specifiche e supplementari misure di promozione della parità di genere nel lavoro sportivo o di welfare aziendale, quali ad esempio il bilancio sociale e di genere o gli asili nido, con la previsione altresì della istituzione di meccanismi di certificazione di tali attività mediante assegnazione di un bollino "rosa" di qualità. (Valutare la sussistenza delle risorse per l'introduzione di questa ulteriore misura di promozione)

### **Art. 17 (Insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria)**

1. Al fine di garantire il valore educativo dell'attività motoria è istituita la figura professionale del docente di educazione motoria (in alternativa: di educazione fisica e sportiva) nella scuola primaria, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca [inserire eventualmente: anche per l'equiparazione agli insegnanti del medesimo grado di istruzione],

2. L'attività promossa dal docente di educazione motoria [in alternativa: di educazione fisica e sportiva] è finalizzata a:

- a. favorire l'integrazione dell'educazione fisica e sportiva nell'ambito curricolare della scuola primaria, affiancando e sostenendo l'insegnante di classe e non sostituendosi ad esso;
- b. proporre l'esperienza motoria e corporea come veicolo prioritario per la strutturazione delle capacità cognitive indispensabili ai processi di conoscenza e di interiorizzazione dei saperi
- c. promuovere la pratica motoria e sportiva affinché diventi una sana consuetudine di vita, volta a creare una consolidata abitudine al movimento e al benessere fisico e mentale che ne deriva;
- d. esaltare il valore educativo dello sport nei suoi aspetti di crescita comportamentale e sociale, per vivere e condividere esperienze significative di relazione e di integrazione;
- e. operare per lo sviluppo di un corretto concetto di competizione, volto al superamento dei propri limiti e al miglioramento delle proprie potenzialità;
- f. offrire l'opportunità di partecipare ad attività motorie e di gioco sportivo a tutti gli alunni che non praticano attività sportive al di fuori dell'ambito scolastico.

3. Per l'esercizio della professione di insegnante di educazione motoria [in alternativa: di educazione fisica e sportiva] è necessario essere in possesso del diploma di laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, ovvero del diploma degli ex istituti superiori di educazione fisica (ISEF), equiparato ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136. Il personale che esercita la professione di insegnante di educazione motoria [in alternativa: di educazione fisica e sportiva] è

formato attraverso corsi organizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con la Scuola dello Sport.

4. L'organico costituito dal personale che esercita la professione di insegnante di educazione motoria (in alternativa: di educazione fisica e sportiva) è costituito nella misura di un docente ogni 11 classi con un monte ore pari a ventidue ore settimanali, più due di programmazione, da articolarsi in attività di:

- a) insegnamento frontale;
- b) organizzazione e gestione di manifestazioni e di gare sportive anche per reti di scuole;
- c) partecipazione ai consigli di classe;
- d) partecipazione alle riunioni degli altri organi collegiali dell'istituzione scolastica;
- c) valutazione degli alunni.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di [...] euro per il 2021 e di [...] euro a decorrere dal 2022. [Siamo in attesa di concerto con il Ministero della Università o della Ricerca]

## PARTE IV – SICUREZZA

## PARTE V-GIUSTIZIA

Fonte: decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280

In questo caso - non essendoci criteri di delega - si tratta soltanto di versare la relativa disciplina nel testo unico per garantirne organicità e completezza, novando soltanto la fonte e senza modificare in alcun modo il contenuto.

### **Art. 1 (Autonomia dell'ordinamento sportivo)**

1, In applicazione dei principi di cui all'articolo 2, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

- a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive (1);
- b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;
- c) omissis (2);
- d) omissis(2).

2. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), e allo scopo di evitare l'insorgere di contenzioso sull'ordinato

e regolare andamento delle competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse e dai concorsi pronostici connessi al campionato italiano di calcio le società calcistiche, di cui all' articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che siano controllate, anche per interposta persona, da una persona fisica o giuridica che detenga una partecipazione di controllo in altra società calcistica. Ai fini di cui al presente comma, il controllo sussiste nei casi previsti dall' articolo 2359 , commi primo e secondo, del codice civile (3).

#### **Art. 2 (Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria)**

1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91. Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Per le stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato. Con lo spirare di tale termine il ricorso all'organo di giustizia sportiva si ha per respinto, l'eventuale decisione sopravvenuta di detto organo è priva di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei successivi trenta giorni, ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

2. Alla luce del disposto di cui all'articolo 1, in applicazione dell'articolo 2, comma 1, tenuto conto dell'eccezionale situazione determinatasi per il contenzioso in essere, il Comitato olimpico nazionale italiano, su proposta della Federazione competente, adotta i provvedimenti di carattere straordinario transitorio, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, per assicurare l'avvio dei campionati 2003-2004.

## PARTE VI-DISPOSIZIONI FINALI

[Da completare e verificare]

#### **Art. 1 (Abrogazioni, disposizioni transitorie e modifiche normative relative alla Parte II)**

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

- il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;
- il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;
- la legge 11 gennaio 2018, n. 8;
- dell'articolo 1, commi 630, 631, 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- l'art. 8, commi 1, 8, 9, 14, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138

#### **Art. 2 (Abrogazioni, disposizioni transitorie e modifiche normative relative alla Parte III)**

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

- a) gli articoli da 1 a 9 e da 15 a 17 della legge 13 marzo 1981, n. 913;
  - b) l'articolo 1, comma 181, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  - c) l'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  - d) l'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
  - e) la legge 14 giugno 1973, n. 366;
  - f) l'articolo 90, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  - g) l'articolo 35, commi 5 e 6, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
  - h) la legge 20 gennaio 2016, n. 12.
2. In attesa della emanazione del decreto di cui al precedente articolo 7, comma 1, all'attività sportiva professionistica continua ad applicarsi la disciplina del decreto del Ministro della sanità 13 marzo 1995, recante norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti, come successivamente modificato.
3. In sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ai fini dell'adempimento dell'obbligo assicurativo di cui al precedente articolo 9, sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. Gli articoli 8,9 e 10 del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 (In alternativa: 2021). Entro tale data le società e associazioni sportive provvedono all'eventuale adeguamento contrattuale dei lavoratori sportivi. Nelle more, continua ad applicarsi la disciplina previdenziale e tributaria vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
5. All'articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96:
- a) al comma 1, lettera c-bis), e al comma 10, lettera c-bis), le parole «cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007» sono sostituite da «steward negli impianti sportivi»;
  - b) al comma 1, lettera c-bis), e al comma 6, lettera b-bis), le parole «alla legge 23 marzo 1981, n. 91» sono sostituite da «al decreto legislativo attuativo della legge 8 agosto 2019, n. 86».
6. Al numero 23 dell'articolo unico del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, recante adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'ENPALS, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, le parole «atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche» sono sostituite da «lavoratori sportivi ai sensi degli articoli 1 e 10 [in alternativa: lavoratori subordinati sportivi ai sensi dell'articolo 1, comma 1] del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 8 agosto 2019, n. 86».
7. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come successivamente modificato ed integrato:
- a) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 17, le parole «indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91» sono sostituite da «indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 8 agosto 2019, n. 86»;
  - b) il comma 3 dell'articolo 53 è soppresso;
  - c) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 è formulata come segue: «a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali, oggetto di contratto di lavoro non subordinato, ai sensi del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 8 agosto 2019, n. 86»;
  - d) all'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, come successivamente modificato, sono

aggiunte le parole «, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI».

8. All'articolo 16, comma 5-quater, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole «Per i rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91» sono sostituite da «Per i rapporti di cui al decreto legislativo attuativo della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 8 agosto 2019, n. 86».

### **Art. 3 (Abrogazioni, disposizioni transitorie e modifiche normative relative alla Parte IV)**

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

- la legge 24 dicembre 2003, n. 363 (verificare se occorre fare salvi gli articoli 5, commi 1, 7, commi 5 e 6, e 23 della legge 363 del 2003].

- il regio-decreto 2 febbraio 1939, n. 302, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739;

- la legge 2 aprile 1968, n. 526;

- il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2 e la legge di conversione 6 marzo 1987, n. 65;

- il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, e la legge di conversione 21 marzo 1988, n. 92;

- l'articolo 1, commi 304 e 305, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

i commi 6, 7 e 8 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con

- modificazioni dalla l. 22 gennaio 2016, n. 9;

- l'articolo 62, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, come modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96;

Art. 4 (Abrogazioni, disposizioni transitorie e modifiche normative relative alla Parte V)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

• decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280

Art. 5 (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.